



SCF S.R.L. (C.F. 12925820156),

elettivamente domiciliata in CORSICO, PIAZZALE DELLA PIANTA, 8, presso lo studio dell'avvocato GUIDO MALBERTI, che la rappresenta e difende giusta delegata allegata telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo,

OPPOSTA

**OGGETTO:** diritto di autore.

### CONCLUSIONI

**Per** ██████████ **S.R.L.:** *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,*

#### *Nel merito*

*Dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 25764 del 27.10.2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano nell’ambito del procedimento R.G. n. 46034/2017 e per l’effetto revocarlo o comunque dichiararlo privo di ogni effetto giuridico, per i motivi sopra esposti.*

*Di conseguenza dichiarare l’atto di precetto e l’atto di pignoramento presso terzi, rispettivamente notificati in data 24.11.2017 e 21.12.2017 inefficaci poiché privi di titolo esecutivo, e condannare controparte alla restituzione delle somme pignorate.*

*Respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta poiché nuova e inammissibile, e comunque infondata non avendo la società attrice diffuso o riprodotto opere musicali tutelate.*

#### *Nel merito in via subordinata*

*Nel denegato caso in cui non venisse integralmente accolta l’opposizione, accertare se e in quale misura sono state riprodotte dalla Società opponente opere dell’ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore, L. n. 633 del 1941 e successive modifiche, e nel caso di accertamento positivo, determinare*



*secondo i criteri legali l'eventuale compenso dovuto agli autori che dimostrino di essere titolari di tale diritto.*

***In ogni caso***

*Con vittoria delle spese di lite e rimborso forfettario al 15%, oltre CPA e IVA.*

***In via istruttoria***

*Si chiede ammettere prova per testi sui capitoli da n. 1 a n. 6 come dedotti con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con i testi indicati signori Gianni Vittonatti e Onello Agostini”;*

**per SCF S.R.L.:** *“Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito così giudicare:*

***IN VIA PRELIMINARE:***

*- accertare e dichiarare l'attuale vigenza ed efficacia del contratto stipulato in data 17.7.2008;*

***IN VIA PRINCIPALE:***

*- conseguentemente respingere tutte le domande attoree, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;*

***IN VIA SUBORDINATA:***

*- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 1.385,07, oltre agli interessi e spese, così come indicati nel decreto ingiuntivo, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero in via forfettaria ex art. 158 L.d.A.;*

***IN VIA ISTRUTTORIA:***

*- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., contestando sin d'ora l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie avversarie;*

***IN OGNI CASO:***

*- con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.*



Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, [REDACTED] Srl ha proposto opposizione davanti al tribunale di Milano contro il decreto ingiuntivo n. 25764/2017, emesso in via provvisoriamente esecutiva e depositato in data 27.10.2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare a SCF Srl la somma di € 1.385,07, oltre interessi e spese di lite, chiedendone la revoca. A fondamento della sua opposizione, parte attrice ha asserito: 1) di avere sottoscritto con SCF in data 17.07.2008 il contratto di licenza per la utilizzazione di fonogrammi nella propria palestra, sita in Ivrea, via di Vittorio, 12, quale musica d'ambiente a supporto di attività sportive; 2) di avere cessato sin dal 2009 ma, comunque, prima del 2015 la trasmissione della musica di fondo; 3) che in forza di tale contratto parte opposta aveva già ottenuto due decreti ingiuntivi, il n. 9172/2012, non opposto, e il n. 40085/2014, opposto, ma confermato con sentenza n. 10438/2016; 4) di avere, in realtà, comunicato la disdetta da tale contratto già con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 40085/2014, laddove era stato dichiarato espressamente di non considerare valido tale contratto, essendo vessatoria la clausola n. 6 dell'accordo, che prevedeva il rinnovo annuale dello stesso, dichiarando la sua volontà di non averlo mai voluto rinnovare, tenuto conto che nei locali della palestra non veniva più riprodotta e diffusa alcuna opera musicale registrata; 5) che, pertanto, stante la validità di tale disdetta, nulla spetterebbe a parte opposta per le fatture asseritamente non pagate.

SCF Srl si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, atteso che parte opponente non avrebbe mai manifestato precedentemente la volontà di voler "recedere" dal contratto, in quanto tutti gli atti relativi all'impugnazione del decreto ingiuntivo n. 40085/2014 vertevano esclusivamente sulla nullità della clausola n. 6, asseritamente vessatoria, che prevedeva il rinnovo tacito del rapporto contrattuale di anno in anno.

Il tribunale, respinta la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, istruita la causa previa concessione dei termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa



matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.05.2020, rinviata, poi, al fine di trovare un accordo, al 22.06.2020 e al 16.07.2020, rinviando, poi, al 25.11.2020 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, stante la necessità di procedere a una riorganizzazione del ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 7.06.2022, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6.10.2022.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La opposizione è infondata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, il Collegio ritiene opportuno premettere che, secondo le disposizioni nazionali interne, conformi alla normativa dell'Unione dettata nella direttive 2001/29/CE e 92/100/CEE, i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi di cui sono titolari a mezzo della diffusione, per quel che qui rileva, attraverso la comunicazione al pubblico nei pubblici esercizi (art. 73 L.d.A.): quando la diffusione avviene senza scopo di lucro, gli stessi hanno diritto, invece, a un equo compenso (art. 73 bis L.d.A.).

L'ambito di operatività di tali disposizioni è stato controverso, con riferimento alla diffusione di musica svolta da aziende aperte al pubblico, che le frequenta. È utile a tale proposito richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia del 15.3.2012 (nella causa C. 135/2010) la quale, in relazione alla diversa fattispecie della diffusione di musica in uno studio dentistico, ha chiarito alcune questioni. La precisazione operata dalla Corte, resa in relazione ad alcune questioni pregiudiziali sollevate dai giudici della Corte d'Appello di Torino, va in una duplice direzione, definendo le due locuzioni: "*comunicazione al pubblico*" e "*scopo di lucro*". Quanto alla prima, l'espressione "*comunicazione al pubblico*" è contenuta nelle citate direttive 92/100 e 2001/29. Si fa ad esempio riferimento all'art. 8,



paragrafi 2 e 3, della citata direttiva n. 100, la quale garantisce un'equa remunerazione <sup>versata</sup> dall'utente allorché un fonogramma pubblicato per scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sia utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico". La Corte ha precisato in proposito che il presupposto del versamento del compenso è quello della riproduzione musicale in un luogo pubblico o comunque aperto ad un pubblico indifferenziato, composto cioè da un numero indeterminato di destinatari potenziali. È stata, dunque, esclusa, a esempio, l'ipotesi della riproduzione in uno studio dentistico, ove non accede normalmente un pubblico indifferenziato, ma selezionato, limitato a individui specifici appartenenti a un gruppo privato, composto quindi da un numero di soggetti esiguo ed insignificante, scarsamente consistente (cfr. punti 83-86, 96 della pronuncia esaminata). La presenza di uno scopo di lucro o comunque di un collegamento con lo scopo di lucro e di rilevanza economica sussiste, invece, nell'ipotesi in cui la radiodiffusione sia effettuata, a esempio da parte di un gestore di un bar-ristorante, allo scopo di incidere *"sulla frequentazione del locale, e, in fin dei conti, sui risultati economici dello stesso"* (cfr. punto n. 90 della sentenza della Corte, cit., al quale a sua volta richiama la sentenza SGAE, punto 44 e Football Association Premier League, punto 205). L'ascolto della musica a scopo di lucro avviene in quanto in esso si concreta cioè uno dei servizi al quale l'utente mira ed in virtù proprio di tale diffusione l'imprenditore può aspettarsi ragionevolmente un ampliamento della clientela e così aumentare il prezzo del servizio prestato.

Nel caso di specie, è evidente che l'esercizio commerciale di cui si discute è una palestra, in cui, per dato di comune esperienza, la diffusione di musica costituisce un elemento normalmente connaturato all'esercizio offerto al pubblico, sia per lo svolgimento di alcune attività, sia per favorire l'intrattenimento della clientela, rendendo l'ambiente più accogliente e gradevole. Si evidenzia che anche in questo secondo caso la diffusione di musica rileva, seppure indirettamente, sugli introiti conseguiti dall'attività commerciale, giacché il pubblico, in tal guisa più facilmente intrattenuto, può



essere invogliato a dedicare più tempo alla frequentazione della palestra. La musica, in questo secondo caso, pertanto, incide evidentemente sulla frequentazione del locale.

Ciò premesso, gli elementi probatori raccolti consentono di ritenere che, nell'esercizio commerciale dell'impresa opponente, fosse diffusa la musica in conformità di quanto previsto in contratto, conformemente a quanto dichiarato dalla stessa società [REDACTED] sotto la insegna "[REDACTED]", la quale in sede di accordo aveva affermato "*di diffondere musica d'ambiente all'interno dei centri fitness*", nonché "*di diffondere musica durante i Corsi organizzati all'interno di detti centri fitness*". A tale riguardo rileva la documentazione prodotta da parte opposta, non oggetto di specifica contestazione, da cui emerge che dentro la palestra vengono offerti corsi che prevedono l'utilizzo della musica per scandire il ritmo delle attività (es. step coreografico, spinning, rumba), proponendo, peraltro, anche corsi di ballo (doc. 20 del fascicolo di parte opposta). Nessuna rilevanza assume quanto asserito da parte opponente, secondo la quale essa non promuove e non gestisce le attività che si svolgono nel suo centro sportivo, atteso che tali attività ricreative sarebbero curate direttamente da liberi professionisti nonché da Associazioni Sportive no profit che si avvicinano nei locali del suo fabbricato, ospitando a titolo di locazione o appalto di servizi, le Associazioni Sportive senza scopo di lucro denominate Karatedo-Fu e ASD Prisma. Si ritiene, infatti, che ai fini di tale prova non assuma alcuna rilevanza la documentazione prodotta allegata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che essa riguarda un documento denominato "*appalto di servizi*", il quale non indica un uso esclusivo dei locali da parte dell'associazione sportiva Prisma, come si evince chiaramente dall'ultima parte dell'art. 1, e risulta sottoscritto in data 2.03.2005, ovvero tre anni prima che fosse sottoscritto il contratto oggetto del contendere, in cui parte opponente ha dichiarato quanto sopra riportato (doc. 6 del fascicolo di parte opponente). Nessuna rilevanza assume, peraltro, quanto indicato nel documento 5 del fascicolo di parte opponente, da cui risulta esclusivamente una stampa in cui vengono indicati gli orari in cui un certo Karate Dojo Takahashi tiene dei corsi presso la palestra in questione. Non rilevano nemmeno i capitoli di prova formulati nella medesima memoria istruttoria alla luce della motivazione



che precede, non rilevando, in particolare, i capitoli volti a provare il regolare pagamento da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Prisma alla SIAE, essendo essi, così come formulati, del tutto generici, tenuto conto, da una parte, che la SIAE è un soggetto terzo rispetto all'odierna opposta e che, comunque, tale circostanza avrebbe dovuto essere provata per iscritto, eventualmente attraverso il deposito del contratto e della prova dei pagamenti. A fronte di ciò, è, dunque, evidente che non assuma alcuna rilevanza quanto asserito da parte opponente secondo la quale non avrebbe fatto alcun utilizzo della diffusione di fonogrammi nella propria palestra dal 2009 e, comunque, dal 2015.

Il Collegio ritiene, peraltro, irrilevante anche quanto indicato in atto di opposizione, secondo il quale [REDACTED] Srl sarebbe già receduta, comunque, dal contratto a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione del decreto ingiuntivo n. 40085/2014, atteso che in nessuna parte di esso, né degli atti successivi, si evince la volontà chiara e univoca di parte opponente di disdire il contratto, al fine di evitare il rinnovo, vertendo tutta la difesa in ordine alla nullità per presunta vessatorietà dell'art. 6 del contratto (doc. 18 e 19 del fascicolo di parte opposta).

Nessuna rilevanza assume la domanda in via subordinata volta ad accertare in quale misura le opere di ingegno tutelate sarebbero state riprodotte, atteso che la somma richiesta in sede monitoria è conforme a quanto previsto in contratto, il quale prescinde dalle quantità di effettivo utilizzo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti, così provvede:

- 1) rigetta la opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 25764/2017, emesso dal tribunale di Milano e depositato in data 27.10.2017;





- 2) rigetta ogni altra domanda;
- 3) condanna [REDACTED] Srl al pagamento in favore di SCF Srl delle spese di lite, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6.10.2022.

Il Giudice

dott.ssa Elisa Fazzini

La Presidente

dott.ssa Anna Bellesi

